

Segretario Generale

## COMUNICATO CONFEDIR

## RIFORMA MADIA: la mobilità (articolo 4 del Testo Coordinato alla legge 114/14)

L'articolo 4 della Legge Madia, relativo alla mobilità volontaria ed obbligatoria nella P.A. è – nella stesura definitiva – profondamente diverso dal testo iniziale del governo. Purtroppo per Noi e per il Paese, i dubbi ed i quesiti prodotti dal testo iniziale non sono stati ne' risolti ne' eliminati.

Preliminarmente ricordiamo che questo articolo (3 commi, con *bis-tris-quater* al comma 1) modifica ben 10 articoli di precedenti leggi e decreti ed incide, per l'ennesima volta!, sul D.lgs.165/01, art.30, c. 1-2. Conseguenze? Lettura difficile del testo e molteplici dubbi interpretativi.

La sintesi che proponiamo, come frutto dei nuovi c. 1 e 2 del citato art. 30, è la seguente. "Le amministrazioni possono ricoprire i posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti ad una qualifica corrispondente ed in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza".

La montagna ha partorito il topolino! Nei CCNL vigenti la suddetta previsione è già ampiamente prevista, addirittura la mobilità poteva essere bypassata da un periodo di preavviso di 3 mesi, per ovviare all'assenso dell'amministrazione di partenza (es: art.20, CCNL medici 08/06/00; art.16-17, CCNL medici 10/02704). Piccoli particolari: l'assenza di una tabella di equiparazione aggiornata ed il fatto che le vigenti regole contrattuali (ora abolite) sono più analitiche rispetto al testo di legge.

Una ovvia constatazione: la volontà di Renzi e C. di eliminare gli accordi di mobilità con le OOSS (es, in sanità, art. 31, CCNL 05/12/96).

Non solo ma, poiché la legge Madia non è stata preceduta dalla definizione dei FABBISOGNI STANDARD di PERSONALE nei vari COMPARTI della P.A., in via sperimentale (nuovo c.1, art.30, D.lgs.165/01) per il trasferimento di personale tra le sedi centrali dei Ministeri, Agenzie, EPNE non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Figli e figliastri. Per la P.A. "centrale", subito una deroga ad una norma più restrittiva di quella contrattuale. Avvenuta che sia la mobilità, la nuova amministrazione dovrà "rieducare" (riqualificare) i trasferiti, senza costi aggiuntivi. La mobilità può avvenire entro i 50 Km dalla sede attuale ma, per i titolari di congedo parentale, è richiesto il consenso degli interessati.

Tutto semplice e chiaro? No. Ci dovranno essere: a) una **consultazione** con le Confederazioni rappresentative; b) una **intesa** con la Conferenza unificata ex d.lgs.281/97 (art. 8); c) un **DMFP**, ossia un decreto "per fissare i criteri per la mobilità, anche con passaggio diretto tra le P.A. – senza preventivo accordo – per garantire le funzioni istituzionali delle amministrazioni stesse" (c. 2 del nuovo art.30, D.lgs.165/01).

Piccola annotazione. Dal testo finale (per merito di chi? Forse nostro..) sono scomparse le fantomatiche "unità produttive" presenti nel testo iniziale.

Ancora. Con il nuovo c.2.2 dell'art.30 del d.lgs.165/01, d'un colpo solo, si cancellano tutte le regole contrattuali pattizie in tema di mobilità. Alla faccia della democrazia!

Per favorire la mobilità viene istituito, presso il MEF, un **fondo** (15 milioni nel 2014 e 30 milioni dal 2015), cui confluiranno anche le risorse pari al *"50% del trattamento economico spettante al personale trasferito, da parte dell'amministrazione cedente"* (c.2.3).

In pratica, l'amministrazione cedente perde un posto di lavoro. Anche per questi aspetti verrà emanato un DPCM. Le risorse suddette vanno prioritariamente utilizzate per la giustizia e restano all'amministrazione di arrivo fino al pensionamento dei soggetti mobilizzati (neo c.2.3).

**Per la scuola** (c. 1*bis*, nuovo art. 30, D.lgs.165/01) **nulla cambia** per l'anno scolastico 2014/2015, con oneri a valere sui risparmi ex legge 98/2013 (art.58, c. 5). E' prevista la mobilità dei **controllori di volo militari** verso l'ENAV, con apposite tabelle di equiparazione.

Entro 60 giorni (c. 3, art. 3, legge Madia), ossia entro il 18/10/14, va adottato un **DECRETO**. Se ciò non avverrà, la **TABELLA di EQUIPARAZIONE** sarà adottata con un lavoro combinato ("concerto") tra DMFP e MEF.

## Commentino

Noi, al posto di R., avremmo totalmente riscritto l'art. 30 del d.lgs.165/2001 e s.m.i. ed avremmo valutato se inserire o meno nel testo stesso alcune norme specifiche contenute nei CCNL vigenti: mobilità volontaria, mobilità obbligatoria, mobilità di urgenza, mobilità per dirigenti in esubero, mobilità per "retrocessione funzionale", passaggio diretto ad altre amministrazioni per il personale in eccedenza, accordi di mobilità, comando.

Renzi, se così si fosse mosso, avrebbe creato meno caos, con un risultato migliore. Lo ribadiamo e continueremo a dirlo e scriverlo. Il R. avrebbe dovuto far precedere la legge Madia da alcuni momenti iniziali, fondamentali. La DEFINIZIONE delle FUNZIONI da SVOLGERE NELLA P.A. CENTRALE e PERIFERICA e, quindi, la DEFINIZIONE degli ORGANICI TIPO, per singola funzione.

Così non è stato. I buoi sono fuggiti e cadranno nel burrone. Con corvi, gufi ed avvoltoi che svolazzano sopra....

Che voto diamo all'articolo? QUATTRO. Senza modestia, Noi l'avremmo scritto meglio, in modo più chiaro e più coerente, al servizio dello Stato e non del suo "cocchiere di turno". Ad maiora!

Dott. Stefano Biasioli

Roma, 9 Settembre 2014